

PROCEDURA

“Gestione del sistema di segnalazioni (whistleblowing)”

REVISIONE DEL DOCUMENTO			
Versione	Data	Approvato da	Descrizione degli aggiornamenti
00	14/12/2023	Direzione	Redazione procedura

INDICE

Procedure del sistema di “Segnalazione di sospetti reati – whistleblowing”

1	Scopo e campo di applicazione
2	Riferimenti normativi
3	Terminologia e definizioni
4	Principi di riferimento
5	Soggetti legittimati a presentare una segnalazione
6	Oggetto della segnalazione
7	Soggetto a cui è affidata la gestione delle segnalazioni
8	Conflitto di interessi
9	Modalità per inviare una segnalazione interna
10	Contenuto delle segnalazioni
11	Presentazione della segnalazione ad un soggetto diverso dal gestore
12	Conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione
13	Misure di protezione: obbligo di riservatezza
14	Misure di protezione: divieto di ritorsione e/o discriminazione
15	Responsabilità del segnalante
16	Tutele del segnalato
17	Canale di segnalazione esterno – ANAC
18	Divulgazioni pubbliche
19	Denuncia all’autorità giudiziaria
20	Gestione della procedura e modifiche

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni relative alle ipotesi di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono un interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ai sensi del D.lgs. 10 marzo n. 24/2023.

La presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, nonché di tutti i soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione; ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La presente procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione, regola e disciplina, anche attraverso indicazioni operative:

- il processo di invio, ricezione, analisi, utilizzo dei canali, condizioni, riservatezza, conservazione, divulgazione, trattamento e gestione delle segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.lgs. 24/2023, trasmesse dal segnalante;
- le forme di tutela della riservatezza del segnalante, con le relative misure di sostegno e protezione per evitare possibili ritorsioni nei suoi confronti;
- limitazioni delle responsabilità.

2 Riferimenti normativi

Il decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante "Disposizioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha previsto un sistema di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori appartenenti al settore privato che segnalino un illecito di cui abbiano avuto conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. Whistleblowing).

In particolare, il suddetto Decreto Legislativo, ha introdotto anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione etc..) nei confronti dei soggetti apicali e/o dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio, prevedendo che tale sistema di segnalazione costituisca parte del modello di organizzazione e gestione.

A tal fine, il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. 24/2023 da TECNODINAMICA SRL ("Società") prevede l'implementazione di una apposita procedura, al fine di adottare e disciplinare un sistema di segnalazione di illeciti e violazioni, con il quale un soggetto operante per conto della Società contribuisce o può contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la medesima.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione anche il Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice Privacy").

Lo scopo principale del "Whistleblowing" è quindi quello di **risolvere** o, se possibile, di **prevenire** eventuali **problematiche che potrebbero derivare da un illecito aziendale** o da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

3 Terminologia e definizioni

Consiglio di Amministrazione: organo esecutivo a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dai soci della Società.

Procedura: insieme di istruzioni/operazioni adottate da TECNODINAMICA SRL, predisposte al fine di prevenire i reati di cui al D.lgs. 24/2023.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni (atti od omissioni), comportamenti, fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme come stabilito dal D.Lgs. 24/2023.

Segnalazione in malafede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Società: TECNODINAMICA SRL.

Whistleblowing: il sistema di segnalazione di illeciti o violazioni all'interno della Società.

Whistleblower (o Segnalante): il soggetto che segnala illeciti o violazioni rilevate all'interno della Società.

Segnalato: il soggetto destinatario della segnalazione.

Soggetto preposto: soggetto individuato dalla Società che riceve/gestisce la segnalazione.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

4 Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti nel rispetto dei principi di seguito riportati.

- **Conoscenza e consapevolezza:** la presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.
- **Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato:** tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione

delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

- **Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in “malafede”:** tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 24/2023 di responsabilità, in sede civile (a titolo di diffamazione e/o calunnia), in sede penale (a titolo di dolo o colpa grave) e nelle altre sedi competenti.
- **Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio:** tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

5. Soggetti legittimati a presentare una segnalazione

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- i dipendenti, ossia tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, incluso il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro;
- i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
- tutti i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e del Capo I della L. 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli imprenditori, anche piccoli);
- i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell'art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile;
- gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) dell'ente;
- gli azionisti;
- i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

6. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 24/2023, in particolare:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali in cui rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE; i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231 – qualora in essere - anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.
- Violazione della normativa europea in cui rientrano gli illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni di obblighi/disposizioni di Regolamenti interni;
- violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (ad es. mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, disattivazione misure di sicurezza di macchine e attrezzature, mancata partecipazione ai corsi di formazione, ecc.);
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (ad es. appropriazione di denaro e/o di materiale e/o di altri apparati messi a disposizione dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, elaborazione di fatture false, mancata predisposizione dei documenti che attestano il pagamento o il trasporto, corruzione, ecc.);
- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'organizzazione (ad es. falsificazioni di documentazione fiscale);
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni (ad es. corruzione, ecc.).
- danno patrimoniale e/o d'immagine della Società (ad es. impiego di frasi diffamatorie sui canali social).

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele o richieste legate ad un interesse di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture della Società.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura di segnalazione, con le relative tutele, potrà non essere attivata, anche se la segnalazione sarà inviata/recapitata tramite le modalità previste dal presente documento, nelle seguenti circostanze:

- segnalazione in cui le generalità del segnalante non sono state esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca;
- segnalazione non circostanziata che non consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria (ad es.: illecito commesso, periodo di riferimento, le cause e la finalità dell'illecito, persone/unità coinvolte etc.) ovvero segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;

- segnalazione priva di fondamento, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e persona/e segnalata/e.

Rimane fermo il requisito della veridicità dei fatti e/o situazioni segnalati, a tutela del soggetto segnalato.

7 Soggetto a cui è affidata la gestione delle segnalazioni

TECNODINAMICA SRL ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, Bernardi Rossella, come **Gestore delle Segnalazioni** quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della segnalazione, anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni in base alle necessità di indagine del caso di specie, garantendo che tutti abbiano ricevuto adeguata e specifica formazione in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Il Gestore della segnalazione, secondo quanto disposto dal Decreto, assicura la protezione dei dati personali e la **riservatezza** dell'identità del Segnalante, del Segnalato e tutte le altre Persone coinvolte nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della documentazione relativa alla Segnalazione, ed avrà il compito di:

- dare diligente **avviso di ricezione** – attraverso il recapito indicato - entro 7 giorni alla data di ricezione e dare diligente **seguito** alla Segnalazione;
- adottare misure per **verificare la completezza e fondatezza** delle informazioni;
- **mantenere le interlocuzioni** con il Segnalante e richiedere, se necessario, **integrazioni** o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- **interfacciarsi con altre figure aziendali** per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
- svolgere attività di **indagine** anche con il coinvolgimento di **consulenti esterni**, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Durante la verifica e la gestione della segnalazione, il soggetto preposto procederà ad ogni attività ritenuta opportuna al fine tra l'altro di:

- valutare la gravità degli illeciti, delle violazioni e delle irregolarità segnalate ed ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli;
- individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti, le violazioni e le irregolarità segnalate siano stati effettivamente commessi;
- effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o dell'irregolarità, valutando ad esempio l'opportunità di:
 - convocare il Whistleblower per ottenere maggiori chiarimenti;
 - convocare i soggetti che nella segnalazione sono indicati come persone informate sui fatti;
 - acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire;
 - convocare, ove ritenuto opportuno, il soggetto indicato nella segnalazione come l'autore dell'irregolarità (segnalato);

- individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati, verificati o accertati.
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Le **segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato**, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede civile, penale, disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche, la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi della procedura, il soggetto sarà tenuto a documentare, mediante la conservazione, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle funzioni istituzionali.

Le segnalazioni saranno conservate su apposito registro.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'ufficio si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

L'istruzione operativa che il soggetto incaricato alla gestione delle segnalazioni dovrà osservare è descritta nel modulo "WB-I.O. Istruzione operativa WB".

8. Conflitto di interessi

Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di **conflitto di interessi** rispetto ad una specifica Segnalazione, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC.

9. Modalità per inviare una segnalazione interna

La segnalazione potrà avvenire con le seguenti modalità:

1. e-mail indirizzata a segnalazioni@tecnodinamica.it
2. in forma orale al soggetto preposto

In caso di segnalazione attraverso e-mail devono essere compilati e allegati i seguenti documenti:

- **WB-A1_Modulo di segnalazione WB**, compilato in tutte le sue parti e a seconda del tipo di rapporto che esiste tra il Segnalante e la società;
- **WB-INF_ Informativa Privacy WB**.

In caso di segnalazione orale al soggetto preposto, sarà compito di quest'ultimo compilare, sulla base di quanto segnalato, i moduli obbligatori. In tale circostanza, tutti i moduli dovranno essere firmati dal segnalante.

La segnalazione in forma orale dovrà essere effettuata previo appuntamento con il soggetto preposto da richiedere via mail a segnalazioni@tecnodinamica.it.

10. Contenuto delle segnalazioni

Il soggetto che effettua la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire a TECNODINAMICA SRL di condurre un'istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso onde valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società (generalità che sarà tenuta riservata dal soggetto responsabile della procedura);
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti oggetto di segnalazione che costituiscano o possano costituire un illecito rilevante ai fini del D.lgs. 24/2023.
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);
- e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione e/o di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

In ogni caso, TECNODINAMICA SRL, in sede di istruttoria, potrà richiedere l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà opportuna o necessaria a corredo della segnalazione.

11. Presentazione della segnalazione ad un soggetto diverso dal gestore

Nel caso in cui la **Segnalazione** sia **presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni** e sia qualificabile come Segnalazione oggetto della presente Procedura dalla stessa Persona Segnalante, tale soggetto dovrà **trasmetterla** al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla presente Procedura ed alla disciplina del Decreto e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

12. Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il **tempo necessario al trattamento della Segnalazione** e comunque **non oltre 5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti

del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione).

13. Misure di protezione: obbligo di riservatezza

La Società assicura che le informazioni raccolte relative alla segnalazione rimangano **riservate**, anche grazie all'adozione di specifiche tecniche di crittografia, fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
- sia richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive; l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente procedura.

La **violazione dell'obbligo di riservatezza** è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e sulla conoscenza dell'identità della persona segnalante e sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nella suddetta ipotesi sarà dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni sulle rivelazioni dei dati riservati, nonché nella procedura interna quando la rivelazione è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

14. Misure di protezione: divieto di ritorsione e/o discriminazione

Per **misure discriminatorie** si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione e/o reazione sfavorevole al segnalante.

I soggetti che segnalano, secondo la presente procedura, condotte illecite o violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio, non possono essere licenziati, sospesi o destinatari di misure equivalenti, demansionati, revocati, sostituiti, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante e l'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo, qualora ritengano che questo abbia subito o stia subendo una misura discriminatoria, provvedono a dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al soggetto esterno affinché provveda a valutarne la fondatezza nonché all'Ispettorato Nazionale del lavoro per i provvedimenti di relativa competenza.

Nel caso in cui il soggetto esterno ritenga integrata la discriminazione, valuta – con l'ausilio dei dirigenti/responsabili delle aree coinvolte/i - i possibili interventi di azione da parte degli organi e/o delle funzioni competenti della Società per ripristinare la situazione di regolarità e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e, far perseguire, se del caso, in via disciplinare e/o penale, l'autore della discriminazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è in ogni caso nullo, al pari del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante a seguito della segnalazione.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In ogni caso la violazione dell'obbligo di riservatezza e/o del divieto di discriminazione di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del D.lgs. 24/2023, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

15. Responsabilità del Segnalante

Il segnalante è consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o costituzione o uso di atti falsi.

Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, civili e penali anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del D.lgs. 24/2023 nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

16. Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela previste a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Non sarà in ogni caso punito l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni coperte dall'obbligo di segreto che offendono la persona coinvolta o denunciata, quando al momento della rivelazione o diffusioni delle stesse vi fossero fondati motivi per ritenere la rivelazione o diffusione delle stesse, necessaria per segnalare la violazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante in "malafede", e sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

17. Canale di segnalazione esterno – ANAC

Nei casi in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC, in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Whistleblowing - www.anticorruzione.it

È previsto l'obbligo per l'ANAC di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro 7 giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi.

18. Divulgazioni pubbliche

Divulgare pubblicamente vuol dire: “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”.

Nei casi in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

19. Denuncia all’autorità giudiziaria

Il Decreto riconosce al soggetto segnalante anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.

20. Gestione della procedura e modifiche

La procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione che ha in ogni caso la responsabilità di approvare eventuali aggiornamenti e/o modifiche della presente.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di modificare, revocare integralmente o parzialmente tale procedura in qualsiasi momento e senza preavviso.

La conservazione delle sue precedenti versioni è a carico della funzione Risorse Umane per fini di consultazione e per il rilascio di copie autorizzate.

Il soggetto preposto verifica il rispetto della presente procedura, soprattutto con riferimento al corretto adempimento delle prescritte tutele del segnalante. A tal fine, qualora si verificano circostanze:

- non espressamente regolamentate dalla procedura,
- che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni,
- tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della procedura medesima,

è fatto obbligo di segnalare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad archiviare e registrare le comunicazioni ricevute valutando gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.